

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3873

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUERZONI, BATTAFARANO,  
BONFIETTI, RIPAMONTI, BERNASCONI, PELELELLA e CÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1999

---

Tutela del diritto alla mobilità dei disabili

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ordinamento vigente l'unica certificazione medica non impugnabile avanti al giudice ordinario da parte dei cittadini disabili è quella per ottenere la patente di guida.

La norma che si propone assume come presupposto il diritto del cittadino alla mobilità non come un mero interesse legittimo bensì quale diritto soggettivo perfetto e ciò con riferimento agli intenti dichiarati dall'articolo 3 della Costituzione di assicurare a tutti i cittadini gli stessi diritti davanti alla legge a prescindere dalle condizioni personali e di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono, nella libertà e nell'egualianza, il pieno sviluppo della persona umana.

Non di meno, il diritto soggettivo che si vuole affermare fa riferimento all'articolo 32 e all'articolo 38 della Costituzione che

interviene per la tutela da riservare ai cittadini disabili: obiettivo che la legge 5 febbraio 1992, n. 104, vuole perseguire nell'affermare l'autonomia e nel contrastare l'esclusione che emargina i cittadini disabili.

In questo ambito si richiama anche l'articolo 442 del codice di procedura civile per affermare senza ombra di dubbio che il diritto alla mobilità anche per i cittadini disabili è in applicazione del dettato costituzionale.

La scelta della magistratura del lavoro per l'impugnativa appare il percorso giurisdizionale più spedito e di minor costo per il cittadino disabile ricorrente: si tiene conto della competenza del giudice del lavoro in materia di contestazione di esiti delle visite mediche per l'invalidità civile.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. Le visite mediche avanti agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato, previste dall'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono impugnabili, ai sensi dell'articolo 442 del codice di procedura civile, avanti al magistrato ordinario.

2. Sono abrogate tutte le norme precedenti in contrasto con le presente legge.